

## ORDINE DEL GIORNO n. 238

### Il Consiglio regionale

*premessi che:*

- la Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive si applica ai rifiuti prodotti dalle attività di estrazione, dal trattamento e ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- i rifiuti disciplinati dalla presente direttiva non rientrano più nel campo di applicazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- la gestione di questi rifiuti di estrazione deve avvenire all'interno di strutture speciali nel rispetto di particolari vincoli. Questa attività può implicare la responsabilità dell'operatore in caso di danni provocati all'ambiente, conformemente alla direttiva 2004/35/CE. Gli Stati membri sono tenuti a limitare i rischi per la salute pubblica e l'ambiente, legati al funzionamento delle strutture di trattamento dei rifiuti di estrazione, anche attraverso l'applicazione del concetto delle "migliori tecniche disponibili";
- per quanto riguarda la gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive, gli Stati membri devono provvedere affinché l'operatore della struttura elabori un piano di gestione dei rifiuti (articolo 5) da riesaminare ogni cinque anni;
- gli obiettivi del piano sono i seguenti:
  - prevenire o ridurre la produzione di rifiuti e la loro pericolosità;
  - incentivare il recupero dei rifiuti attraverso il riciclaggio, il riutilizzo o la bonifica; assicurare lo smaltimento sicuro dei rifiuti a breve e lungo termine.

*considerato che*

- la normativa attuale della Regione Piemonte in tema di Cave e Torbiere non contiene una vera e propria distinzione tra cave e cave per opere pubbliche, e quindi 'di prestito' o 'accessorie'. La Legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (*Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni....*), pone una parziale deroga per le cave di prestito di OOPP comprese in accordi nazionali.
- gli unici riferimenti normativi in merito alle cave per OOPP sono nel DPAAE, che è il Documento di Programmazione delle Attività Estrattive, annunciato dalla Giunta in fase di aggiornamento; nel I STRALCIO - Norme di Indirizzo – c'è l'articolo 11 (CAVE PER OPERE PUBBLICHE) *"La provenienza del materiale inerte da utilizzare senza interventi di lavorazione e/o selezione, destinato ad OO.PP. che comportino un fabbisogno maggiore di 100.000 m3 deve essere definita in sede progettuale, individuando cave in attività la cui produzione sia compatibile con le caratteristiche richieste o in caso contrario il progetto*

*dell'opera pubblica deve individuare i siti delle cave di prestito. In ogni caso i progetti di coltivazione e di recupero devono essere conformi alle previsioni dei Piani Provinciali o Sovraprovinciali, o al DPAA in assenza dei suddetti." E nel II STRALCIO – Norme di Indirizzo – c'è un richiamo nell'articolo 8 UTILIZZO DEGLI SFRIDI DI CAVA "I piani estrattivi finalizzati al reperimento di materiali di cava per la realizzazione di infrastrutture pubbliche, devono ottimizzare e privilegiare l'impiego degli sfridi in alternativa al materiale di cave di prestito, secondo quanto previsto dalla l.r. 30/1999."*

### **si impegna**

a redigere una nuova normativa che permetta il superamento della l.r. 30/1999, concepita come transitoria. La nuova disciplina dovrà recepire i principi della direttiva europea 2006/21/CE.

In particolar modo privilegiare il riutilizzo degli sfridi di cava come materiale per le OOPP ed il riutilizzo degli inerti da demolizione. Inoltre dovrà prevedere un regime di controlli efficace ed adeguato.

====oOo====

*Testo del documento votato e approvato a maggioranza nell'adunanza consiliare del  
26 febbraio 2015*